



**Tribunale di Como**  
**Sezione I Civile- Procedure Concorsuali**

**Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore**

Il Giudice designato Dott.ssa Sonia Pisano,

visto il ricorso per l'ammissione alla procedura familiare di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 66 CCII e di omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 67 e 70 CCII depositato da:

**Fabrizio Falavena (C.F. [REDACTED]), Patrizia Cappellin (C.F. [REDACTED] e Dennis Falavena (C.F. [REDACTED] residenti in [REDACTED],**  
[REDACTED], rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Del Campo;

ha emesso il seguente decreto:

**DECRETO**

Occorre osservare, in primo luogo, che sussiste la competenza di questo Tribunale dal momento che i ricorrenti risiedono in [REDACTED]).

I ricorrenti sono familiari conviventi ed il sovraindebitamento ha origine comune.

La domanda è corredata della documentazione richiesta dall'art. 67, co. 2 CCII. È stata allegata, inoltre, la relazione ex art. 68, co. 2 CCI redatta dell'OCC nella persona del gestore della crisi avv. Luise, che contiene tutte le indicazioni e le valutazioni richieste dalla legge, nonché l'attestazione circa la completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.

Quanto ai presupposti soggettivi, i ricorrenti hanno provato la loro qualità soggettiva di consumatori ai sensi dell'art. 2, lettera e), CCII, dal momento che i debiti sono stati assunti per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale. I sig.ri Cappellin-Falavena, invero, svolgono attività lavorativa in qualità di lavoratori dipendenti.

L'esposizione debitoria dei ricorrenti deriva, in misura prevalente, dal contratto di mutuo stipulato per l'acquisto della prima casa, nonché dai finanziamenti ottenuti negli anni successivi. Come rilevato anche dal gestore della crisi, lo squilibrio finanziario del nucleo familiare si è generato a seguito del peggioramento delle condizioni di salute del sig. Falavena Fabrizio e della decurtazione del proprio stipendio per effetto di un'erronea dichiarazione circa l'importo della pensione di

invalidità, aggravando così la capacità economica del nucleo familiare e rendendo necessario il ricorso ad ulteriori finanziamenti.

I ricorrenti si trovano, infatti, in stato di sovraindebitamento, da intendersi come “lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore”, vale a dire l’indisponibilità di flussi di cassa (redditali o derivanti da beni e crediti prontamente liquidabili/realizzabili) che consentano di far fronte alle obbligazioni in scadenza nei successivi dodici mesi (crisi), ovvero l’incapacità di pagamento già manifestatasi tramite inadempimento di debiti scaduti ed insoluti o altri indici esteriori (insolvenza).

I sig.ri Falavena-Cappellin, invero, hanno maturato una rilevante esposizione debitoria pari a circa 115.718,75 euro (derivante dai finanziamenti contratti e da un credito vantato dall’INPS a seguito della rideterminazione dell’assegno di invalidità di Fabrizio Falavena -ancora oggetto di contestazione, ma inserito comunque tra le passività-), oltre al debito derivante dal contratto di mutuo (con un residuo pari a 113.802,24 euro), attualmente in regolare ammortamento e di cui si chiede la prosecuzione del pagamento rateale con conseguente esclusione del debito dal piano; si precisa che, allo stato, anche i rapporti creditorî derivanti dalla concessione degli altri finanziamenti sono *in bonis*, tuttavia i ricorrenti, a fronte delle difficoltà sopra evidenziate e delle spese necessarie a far fronte alle esigenze del nucleo familiare ammontanti ad euro 3.118,37 in rapporto ad entrate mensili pari ad euro 3.960,00, non riescono più a farvi fronte.

Non ricorrono, inoltre, come rilevato dal gestore della crisi, le condizioni ostative soggettive di cui all’art. 69 CCII, atteso che i ricorrenti: - non risulta siano stati esdebitati nei cinque anni precedenti alla domanda; - non hanno beneficiato in precedenza dell’esdebitazione per due volte. Non pare sussistere, allo stato, l’ulteriore condizione ostativa di cui all’art. 69 CCII, ossia l’evidenza che i debitori abbiano causato il sovraindebitamento con colpa grave, mala fede o frode. Deve ritenersi, infatti, alla stregua degli elementi offerti e di quanto riferito dall’OCC, che al momento dell’assunzione delle obbligazioni inadempite, i ricorrenti potessero non avvedersi dell’inadeguatezza delle proprie capacità restitutorie, avuto riguardo all’ordinaria diligenza richiesta al consumatore. Invero, la causa del sovraindebitamento pare riferibile, come anticipato, al mutuo acceso per l’acquisto della prima casa e agli ulteriori finanziamenti contratti.

Quanto al contenuto della proposta, occorre osservare che i ricorrenti propongono il pagamento integrale dei crediti prededucibili e privilegiati, mentre viene offerto ai creditori chirografari il pagamento parziale dei loro crediti in misura pari al 33,30%. Si prevede, invece, il rimborso alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo garantito da ipoteca iscritta sull’abitazione principale, per il quale si chiede l’autorizzazione di cui all’art. 67 comma 5 CCII.

Appaiono, pertanto, rispettate le norme inderogabili sul trattamento dei creditori concorsuali e sull’ordine delle prelazioni. I creditori in prededucazione vengono soddisfatti integralmente ed entro

un anno dall'omologa, mentre i creditori privilegiati vengono soddisfatti integralmente ed entro due anni dall'omologa, in conformità con le previsioni di cui all'art. 67 comma 4 CCII, atteso che il pagamento è assicurato in misura non inferiore a quanto realizzabile nella prospettiva liquidatoria.

Quanto ai creditori chirografari, per i quali non sono previste regole inderogabili di trattamento quantitativo o temporale, viene stimata una percentuale di soddisfazione non irrisoria ed in un tempo ragionevole (cinque anni dall'omologa). La proposta, inoltre, prevede la falcidia e la ristrutturazione del debito derivante da un contratto di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, come oggi espressamente consentito dall'art. 67, co. 3 CCII.

Le somme da destinare al soddisfacimento dei creditori derivano da una quota mensile dello stipendio dei debitori messa a disposizione dei creditori, determinando un 'surplus' annuo di euro 10.669,14 disponibile per la ripartizione in favore dei creditori per l'importo complessivo di euro 53.345,7 per una durata complessiva di cinque anni. A garanzia dell'attuazione del piano, si prevede che in favore dei debitori venga concessa una cessione del quinto dei rispettivi stipendi, da versare direttamente in un conto corrente vincolato al presente piano. Tenuto conto del fatto che le somme messe a disposizione dei creditori derivano unicamente dalle entrate da lavoro dipendente dei debitori, si prevede, altresì, la possibilità di posticipare il termine di durata del piano, attualmente fissato al 31.12.2030, per un ulteriore periodo (pari ad un anno o anche una frazione d'anno), in ogni caso sino all'integrale realizzo del predetto importo.

Viene, pertanto, garantito il rispetto delle cause legittime di prelazione.

La proposta, quindi, anche alla luce delle valutazioni espresse dal gestore della crisi, appare ammissibile ed il piano appare non manifestamente inattuabile, atteso che le somme necessarie al pagamento dei creditori derivano dallo stipendio percepito dai debitori, impiegati con contratto a tempo indeterminato.

Gli istanti, infine, hanno domandato l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 70 comma 4 CCII e, in particolare, il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dei ricorrenti.

L'istanza è meritevole di accoglimento, atteso che l'eventuale promozione di azioni cautelari o esecutive sul patrimonio dei debitori, oltreché ledere la *par condicio creditorum*, potrebbe pregiudicare la fattibilità del piano.

#### **PQM**

- Fissa per l'omologazione della proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da Fabrizio Falavena (C.F. [REDACTED]) Patrizia Cappellin (C.F. [REDACTED]) e Dennis Falavena (C.F. [REDACTED]) l'udienza del **22.4.2026** ore **9.30**;

- Dispone che la proposta ed il piano ed il presente decreto siano immediatamente pubblicati a cura del gestore della crisi nell'apposita area del sito internet istituzionale del Tribunale di Como, epurati dai dati sensibili relativi a condizioni sanitarie o sociali dei debitori e del nucleo familiare, e siano comunicati entro trenta giorni a tutti i creditori, con avviso che gli stessi dovranno comunicare al gestore il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, in mancanza dovendo le successive comunicazioni effettuarsi in cancelleria;
- Onera il gestore della crisi, in caso di comunicazioni telematiche, di allegare agli atti gli originali delle ricevute di consegna nei formati consentiti;
- Assegna ai creditori termine di venti giorni successivi alla comunicazione per presentare osservazioni inviandole all'indirizzo pec indicato nella comunicazione del gestore della crisi;
- Assegna al gestore della crisi successivo termine successivo di dieci giorni, sentiti i debitori, per riferire al giudice e proporre eventuali modifiche del piano che ritenga necessarie, specificando se esse siano condivise dai ricorrenti.
- Concede, fino al termine del procedimento, le seguenti misure protettive e di conservazione dell'integrità del patrimonio ai sensi dell'art. 70 comma 4 CCII:
  - a) divieto per tutti i creditori aventi titolo o causa anteriore di promuovere azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dei consumatori ricorrenti;
- Autorizza, ai sensi dell'art. 67 comma 5 CCII, i ricorrenti al rimborso alla scadenza convenuta delle rate del contratto di mutuo garantito da ipoteca iscritta sull'abitazione principale degli stessi.

Si comunichi.

Como, 6.2.2026

Il Giudice  
Dott.ssa Sonia Pisano